

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Art. 1

L'articolo enuncia le finalità dell'intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.

Art. 2

Norma ordinamentale senza riflessi per il bilancio regionale.

Art. 3

Norma ordinamentale che individua i requisiti per accedere ai contributi previsti dalla legge.

Art. 4

Si prevede l'istituzione di un elenco di merito cui possono accedere, su base volontaria, gli operatori economici che rispettano determinati requisiti. L'implementazione dell'elenco non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione in quanto rientra tra le funzioni svolte dalla struttura regionale competente (CORECOM) che già si occupa del ROC (Registro degli operatori della Comunicazione). L'iscrizione nell'elenco di merito non comporta l'automatico riconoscimento di benefici, ma potrà essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali. L'articolo non presenta quindi oneri per il bilancio regionale in quanto si limita a prevedere che l'iscrizione nell'elenco potrà essere un parametro di riferimento preferenziale da implementare nelle procedure di assegnazione di ulteriori misure premiali (diverse da quelle finanziate dalla corrente legge) che sono quindi già finanziate da altre disposizioni normative.

Art. 5

L'articolo enuncia gli ambiti oggetto di intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.

Art. 6

L'articolo prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio venga adottato il programma annuale degli interventi da finanziare con le misure di cui allo stesso art. 6 nonché gli incentivi all'occupazione dell'art. 7 e quelli per l'avvio di imprese giovanili dell'art. 8.

Il primo programma troverà applicazione a decorrere dal 2017 e, quindi, la copertura finanziaria è prevista a partire dal bilancio di previsione 2017-2019.

Si tratta di maggiori spese la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2017-2019.

Circa la tipologia di spesa, sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare. Come previsto dal comma 1, si configura come limite massimo di spesa.

Art. 7

L'articolo dispone sulle misure degli incentivi in termini di percentuale sulla retribuzione annua lorda che varia in base alle caratteristiche del personale neoassunto. Enuncia le modalità ed i criteri per l'assegnazione degli stessi, l'ammontare massimo, la cumulabilità con altri benefici e i casi di non diritto.

Circa le modalità di copertura dei relativi oneri si rinvia alle considerazioni fatte all'art. 6.

Art. 8

Norma ordinamentale che individua i requisiti che devono possedere le imprese di giovani giornalisti per accedere ai contributi previsti dalla legge.

Circa le modalità di copertura dei relativi oneri si rinvia alle considerazioni fatte all'art. 6.

Art. 9

L'articolo dispone sui contenuti, le caratteristiche e le responsabilità relative alla comunicazione istituzionale. La disposizione comporta oneri regolamentati in appositi accordi con le emittenti televisive radiofoniche e predisposte nei piani editoriali nei limiti delle disponibilità di bilancio assegnate ai direttori delle strutture competenti.

Circa la tipologia di spesa, sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare. La misura non prevede oneri aggiuntivi in quanto si tratta di una rimodulazione delle risorse riconducibili alla LR 39/92 che l'art. 13 va ad abrogare.

Le risorse sono previste nella Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 1 – Organi istituzionali – e Programma 11 – Altri servizi generali. Per la parte riferibile alla comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa le relative risorse sono imputate (nell'ambito del citato Programma 11) al capitolo di spesa 400 (trasferimenti per l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea) destinato al bilancio autonomo dell'Assemblea stessa ex art. 67 (Autonomia contabile del consiglio regionale) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 10

Norma procedurale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 11

Norma procedurale sugli aiuti di stato senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 12

L'articolo contiene la clausola valutativa sull'attuazione della legge.

Art. 13

L'articolo abroga la legge regionale 20 ottobre 1992, n.39.

Art 14

Norma finanziaria